

TI_GERICHTE 80.2016.178 vom 8. Juni 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2016.178

FR: TI_GERICHTE 80.2016.178 du 8 juin 2016

IT: TI_GERICHTE 80.2016.178 del 8 giugno 2016

Regeste

Procedura: tassazione d'ufficio, calcolo delle entrate e delle uscite, ammanco di liquidità, reddito d'altra fonte, documentazione prodotta con ricorso

Erwägungen

E. 1.1

Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L'autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d'ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d'imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l'art. 196 LT sia secondo l'art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un'imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

E. 1.2

Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall'art. 8 CC, nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). La descritta regola sull'onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorché il contribuente trascuri, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l'obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d'imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti). In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell'onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3

ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet , in: Yersin/Noël [a cura di], *Impôt fédéral direct*, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

E. 2.1

Secondo l'art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell'art. 130 cpv. 2 LIFD e dell'art. 46 cpv. 3 LAID, l'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d'ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un'inversione dell'onere della prova: non tocca all'autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all'interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

E. 2.2

Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d'ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel , op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann , *Handkommentar zum DBG*, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger , op. cit., p. 197). L'autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel , op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

E. 2.3.1

Nel caso che qui ci occupa, ricostruendo le entrate e le uscite del contribuente l'autorità fiscale ha aggiunto altri redditi per il periodo fiscale 2014: dapprima fr. 18'000.- e poi con decisione su reclamo fr. 16'000.-. RI 1 impugna la decisione ritenendola errata e non conforme alla sua situazione finanziaria, e dichiara di percepire come uniche entrate la rendita AVS e un compenso per il suo impegno come arbitro nelle partite di calcio. Indica che nel 2014 non ha più svolto la sua attività quale tassista.

E. 2.3.2

Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dal ricorrente non fosse corretta, l'autorità ha rinunciato a una vera e propria tassazione d'ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con decisione 26 agosto 2015 ha infatti notificato al ricorrente una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l'obbligo di effettuare indagini d'ufficio, nell'intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d'ufficio non impedisce tuttavia all'autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all'onere della

prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3). Il ricorrente non ha preso posizione sul calcolo entrate/ uscite a seguito di una mancanza di disponibilità finanziaria ritenuta dall'autorità fiscale: la decisione di definire in via di apprezzamento il reddito imponibile di RI 1 da parte del fisco è corretta.

E. 3.1

Come visto in precedenza RI 1 ha svolto la professione di tassista. L'UT nei propri atti ha riepilogato brevemente i redditi dichiarati dal contribuente negli anni precedenti confrontandoli a quelli accertati. reddito 2009 2010 2011 2012 2013 dichiarato fr. 11'763.- fr. 16'816.- fr. 16'404.- fr. 15'247.- fr. 10'045.- tassato fr. 34'000.- fr. 36'000.- fr. 36'000.- fr. 36'000.- fr. 40'000.- Veniva precisato come anche nei periodi 2007 e 2008 erano stati rilevati degli ammanchi nella disponibilità finanziaria, che non erano tuttavia stati contestati da parte del contribuente. In calce alla tabella del dispendio veniva anche indicato come sino al 2013 il ricorrente presentava il rendiconto legato all'attività indipendente come tassista e che nel 2014 tale documento non veniva più allegato, e ciò in relazione ad un "presumibile pensionamento".

E. 3.2

Come visto, per il periodo 2014 il reddito imponibile ritenuto dall'autorità fiscale era per l'IC di fr. 35'600.- mentre che per l'IFD 36'600.-. In sostanza, aggiungendo altri redditi alla partita fiscale del qui contribuente, l'UT de facto ha ritenuto che la situazione finanziaria del contribuente fosse praticamente analoga agli anni precedenti, nei quali lavorava come tassista.

E. 3.3.1

Si tratta ora di verificare se l'aggiunta di altri redditi, operata dall'UT sia o meno giustificata. Nell'ultima versione del calcolo "entrate / uscite 2014" l'UT ha indicato uscite per fr. 23'321.-: · fr. 6'026.- derivanti dall'aumento degli averi (passati da fr. 6'009.- al 1°.1.2014 a fr. 12'035.- al 31.12.2014); · fr. 6'200.- relativi alla cessione del veicolo e all'attrezzatura da tassista; · fr. 2'000.- derivanti dalla diminuzione dei debiti privati (passati da fr. 190'150.- a fr. 188'150.-); · fr. 1'372.- per oneri assicurativi; · fr. 2'971.- per interessi passivi; · fr. 4'752.- per le imposte federali, cantonali e comunali (verificate). L'UT ha indicato entrate per fr. 31'953.-: · fr. 517.- sostanza aziendale; · fr. 5'683.- utile di cessione veicolo e attrezzatura da tassista; · fr. 1'760.- relativi all'attività quale arbitro; · fr. 18'993.- rendita vecchiaia; · fr. 5'000.- percepiti dalla ex moglie.

E. 3.3.2

Ora, da un controllo della documentazione prodotta dal ricorrente in sede di ricorso emerge come non abbia mai indicato all'autorità fiscale un conto privato _____, sul quale indica di pagare le spese della casa di sua proprietà. Il conto privato in questione merita qualche approfondimento: in effetti, dallo stesso emergono 5 versamenti a contanti di un certo rilievo: il 7.4.2014 fr. 2'000.- (verosimilmente prelevati dal Conto _____, cfr. estratto conto con prelievo di medesimo importo lo stesso giorno), l'8.5.2014 fr. 2'000.-, il 10.6.2014 fr. 1'000.-, il 6.10.2014 fr. 2'000.-, il 7.11.2014 fr. 1'000.- (per un totale di versamenti a contanti per fr. 8'000.-). Per il resto su questo conto vengono addebitate le spese relative all'utilizzo della carta di credito (cfr. "Sistema di addebitamento diretto _____"), nonché gli "addebiti ammortamento", "addebiti interessi", "addebito spese" relativi all'immobile di sua proprietà a _____. All'infuori del versamento a contanti del 7.4.2014, non si riesce a comprendere con quali soldi il qui contribuente abbia

alimentato il conto privato _____. Ora, dal Conto _____ non emergono prelievi associabili. Sempre in sede ricorsuale egli ha anche prodotto per esteso il conto Postfinance relativo al periodo 2014 dal quale emergono degli accrediti che lasciano presupporre che – quantomeno per l’anno 2014 – il qui contribuente fosse ancora parzialmente attivo quale tassista. In questo senso si veda: una girata di fr. 350.- dal conto “Associazione tassametrismi” di _____ con la comunicazione “Pagamento voucher dec (...)”; due girate dal conto di _____ di _____ del 12.5.2014: la prima descritta come “Fattura trasporto taxi _____ 21.4.2014 _____ del 22.4.2014” per fr. 760.-, la seconda figura come “Fattura trasporto arbitri _____ del 16.4.2014 -22.4.2014 _____ e ritorno” per fr. 320.-. Sempre dal conto di _____ venivano accreditati il 21.5.2014 fr. 60.- a titolo di trasporto “arbitri _____” 9.5. -11.5.2014 Hotel _____”, ed ancora in data 25.11.2014 fr. 60.- per “trasporto arbitri del _____” prestazione del 21/23.11.2014. Vi sarebbero almeno redditi per fr. 1'550.- legati all’attività da tassista. Sempre dal conto Postfinance per il 2014 si hanno versamenti a contanti per fr. 1'000.- il 5.6.2014 e fr. 1'500.- il 25.4.2014 (che il ricorrente ritiene siano stati dati dalla ex moglie per aiuto in lavori domestici praticati alla casa di _____).

E. 3.3.3

Riepilogando le entrate, nella propria dichiarazione fiscale il qui contribuente avrebbe omesso di indicare la ricezione di fr. 5'000.- per compensi legati a lavori operati su richiesta della ex moglie, fr. 1'550.- per prestazioni da tassista, nonché fr. 6'000.- di versamenti a contanti (la cui origine non è spiegabile) registrati sul conto _____. Rispetto ai redditi da lui dichiarati, che va ricordato erano pari a fr. 18'993.- legati alla pensione e fr. 1'760.- legati all’attività di arbitro, si sarebbero dovuti aggiungere almeno altri fr. 12'550.-.

E. 3.3.4

Ora, questa somma non si discosta da quanto aggiunto dall’UT con decisione su reclamo: fr. 16'000.-. L’UT, come visto ha dovuto basare la sua decisione sul calcolo delle uscite ed entrate da cui risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria. Ora volendo riprendere il calcolo delle entrate e volendo anche aggiungere fr. 6'000.- e 1'550.- (non compresi nel calcolo dell’UT), si avrebbero entrate per fr. 39'503.- (v. consid. 3.3.1.). Togliendo le spese per uscite rimarrebbe quindi una disponibilità superiore al minimo vitale.

E. 3.4.1

Ne discende che l’UT ha sicuramente agito, nel determinare la situazione fiscale del qui ricorrente, in maniera prudente e seguendo la coscienza professionale che s’impone in casi simili. Come visto, sulla base anche della documentazione prodotta dal ricorrente in sede ricorsuale, si ha una situazione reddituale ben diversa da quella da lui dichiarata. In effetti, lo stesso ha indicato di essere in pensione: tuttavia dai conti è emersa la continuazione della sua attività da tassista. In una simile situazione egli avrebbe quanto meno dovuto presentare un rendiconto derivante dalle entrate/uscite legate all’attività indipendente. In effetti, secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

E. 3.4.2

Secondo la giurisprudenza, peraltro, l'autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest'ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b). Tale conclusione vale a maggior ragione per le deduzioni. In applicazione analogica della regola generale prevista dall'art. 8 CC, nella procedura fiscale l'onere della prova è infatti ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

E. 3.5

Ne discende che la decisione su reclamo dell'8.6.2016 deve essere confermata. Gli atti vengono ritornati all'UT per valutare, eventualmente, l'esistenza dei presupposti di una tassazione separata ex art. 37b LT e art. 37b LIFD dell'utile derivante dalla vendita dell'autovettura e dell'apparecchiatura da tassista.

E. 4

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 400.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.